



Direzione

Oggetto: pignoramenti presso terzi – entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla l. 206/2021.

Al Dirigente del Servizio 4 del Fondo

Affari legali e contenzioso

E, p.c.:

Al Commissario Straordinario del Fondo

Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in gestione commissariale

Al Garante del FpS

Al Collegio Sindacale

Si rappresenta che alcune delle misure della Legge n. 206/2021, recante la riforma del processo civile, si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 22 giugno 2022.

Si tratta delle misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. La legge, infatti, riscrive la norma sul giudice competente per i pignoramenti quando il debitore è una pubblica amministrazione e introduce un nuovo adempimento per il creditore che procede a un pignoramento presso terzi. E lo fa con due disposizioni che si applicheranno ai procedimenti instaurati da mercoledì 22 giugno. Ai procedimenti già iniziati si applicheranno le norme previgenti. Come ampiamente illustrato nel Sole24ore del 20 giugno, la prima novità riguarda l'individuazione del giudice al quale si deve rivolgere il creditore di un dipendente della pubblica amministrazione o di un soggetto a sua volta creditore di un ente pubblico, per procedere a esecuzione forzata delle quote pignorabili di quanto deve ricevere. La riforma (al comma 29 dell'unico articolo) interviene sull'articolo 26-bis del Codice di procedura civile e stabilisce che, quando si deve pignorare un credito e il debitore sia una pubblica amministrazione, è competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Si supera così il criterio che rendeva competente il giudice del luogo dove aveva sede l'ente.



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it



In dottrina si è già fatto notare che la nuova norma richiama la «dimora» del creditore non in via sussidiaria (cioè quando residenza o domicilio non siano noti), ma in alternativa alla residenza o al domicilio. Questo potrà comportare il rischio che il creditore scelga a suo piacimento il giudice del luogo dove si trova anche per brevi periodi.

La seconda modifica di immediata applicazione mira a consentire al terzo debitore che ha ricevuto la notifica del pignoramento del credito di essere tempestivamente informato della sua sopravvenuta inefficacia. L'articolo 543 del Codice di procedura civile già prevede che il creditore deve notificare la citazione per l'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione al debitore del suo debitore e che, entro 30 giorni da quando l'ufficiale giudiziario gli riconsegna l'atto notificato, deve depositare nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto. Se non rispetta questo termine il pignoramento diventa inefficace. Ora la riforma (al comma 32) aggiunge un adempimento che consente al terzo che ha già ricevuto la notifica del pignoramento di sapere se il pignorante ha assolto ai suoi oneri e se quindi il pignoramento è ancora efficace. Il creditore, infatti, entro la data dell'udienza di citazione indicata nell'atto di pignoramento, dovrà notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura. Poi dovrà depositare anche questo avviso con la prova della notifica nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione integra un'altra nuova causa di inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stato notificato o depositato l'avviso. Con un'ulteriore disposizione si fa chiarezza sul momento nel quale si produrranno gli effetti della sanzione processuale nei rapporti tra le parti. Si stabilisce in particolare che, se la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione non venga effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Come ha spiegato la relazione tecnica che ha accompagnato la riforma, questa nuova disciplina è diretta a evitare il congelamento di somme di denaro o di beni detenuti dai terzi favorendo di nuovo la circolazione dei beni e consentendo, soprattutto agli enti pubblici, l'apprensione di cespiti o di somme di denaro altrimenti vincolate da precedenti pignoramenti.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Filippo Nasca



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

